

Bocconi

REGOLAMENTO

Dipartimento di Social
and Political Sciences



Università
Bocconi
MILANO

SOMMARIO

Art. 1 (Ambito di applicazione e oggetto del regolamento)	2
TITOLO I – COMPETENZE E RISORSE	2
Art. 2 (Competenze)	2
Art. 3 (Risorse umane, strumentali e finanziarie)	2
TITOLO II – ORGANI	3
Art. 4 (Organi del Dipartimento)	3
Art. 5 (Direttore)	3
Art. 6 (Giunta di Dipartimento)	4
Art. 7 (Consiglio di Dipartimento)	5
TITOLO III PROCEDURE PER IL RECLUTAMENTO E PROMOZIONE	6
Art. 8 (Reclutamento e promozione)	6
Art. 9 (Affiliazioni secondarie al Dipartimento)	6
TITOLO IV - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE, AMMINISTRAZIONE E SOPPRESSIONE	7
Art. 10 (Monitoraggio e valutazione)	7
Art. 11 (Amministrazione e contabilità)	7
Art. 12 (Suppressione)	7

Art. 1 (Ambito di applicazione e oggetto del regolamento)

1. Il presente Regolamento si applica al Dipartimento di Social and Political Sciences dell'Università Bocconi e ne disciplina finalità, risorse, organizzazione, valutazione e scioglimento.
2. Secondo l'art. 55 dello Statuto e l'art. 36 del Regolamento generale di Ateneo, il Dipartimento di Social and Political Sciences è una struttura finalizzata a coordinare e sviluppare l'offerta interna di risorse e competenze per la didattica e la ricerca nelle aree disciplinari associate alle scienze politiche e sociali.
3. Le disposizioni del presente Regolamento integrano quelle degli articoli dal 36 al 43 del Regolamento generale di Ateneo e devono essere interpretate in conformità di quest'ultimo e dello Statuto.
4. I termini di genere maschile contenuti nel presente Regolamento devono ritenersi neutri sotto il profilo del genere e sono pertanto da riferirsi a tutte le persone potenzialmente incluse o interessate.

TITOLO I – COMPETENZE E RISORSE

Art. 2 (Competenze)

Fermo quanto compete alle Scuole, il Dipartimento ha le competenze che sono a esso attribuite dall'art. 37 del Regolamento generale di Ateneo.

Art. 3 (Risorse umane, strumentali e finanziarie)

1. Il Dipartimento non ha personalità giuridica. I contratti, le convenzioni e gli accordi per il reperimento delle sue risorse sono pertanto stipulati dal legale rappresentante dell'Università (o da un suo delegato).
2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, possono essere stipulati accordi di collaborazione con altri attori economici, sociali e culturali, pubblici e privati del contesto di riferimento del Dipartimento.
3. Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, il Dipartimento si avvale di:
 - a) docenti dell'Università Bocconi;
 - b) collaboratori dedicati alle attività del Dipartimento;
 - c) studiosi ed esperti esterni, anche destinatari di borse e contratti di ricerca a tempo determinato, per lo svolgimento di incarichi temporalmente definiti.
4. Il Dipartimento si avvale inoltre del personale tecnico-amministrativo dell'Università, il quale, attraverso l'organizzazione della direzione competente e sotto la supervisione di un coordinatore, garantisce la gestione di tutte le attività svolte dal Dipartimento, che ne favorisce l'ingaggio e il coinvolgimento.
5. Le finalità istituzionali del Dipartimento si svolgono negli spazi e nelle strutture dell'Università Bocconi, nonché mediante le attrezzature e i servizi che essa mette a sua disposizione.

TITOLO II – ORGANI

Art. 4 (Organi del Dipartimento)

Sono organi del Dipartimento:

- a) il Direttore;
- b) la Giunta;
- c) il Consiglio.

Art. 5 (Direttore)

1. Il Direttore del Dipartimento è nominato dal Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento e previa informazione al Consiglio di amministrazione. Gli Assistant Professor e i Lecturer hanno diritto di concorrere alla deliberazione con la quale il Consiglio propone al Rettore la nomina del Direttore.
2. La proposta di Direttore è votata a scrutinio segreto, assicurando l'espressione di voto anche ai docenti fuori sede e seguendo le norme stabilite dall'art. 11 del Regolamento generale di Ateneo.
3. Il Direttore resta in carica tre anni. Eventuali rinnovi e revoche sono disciplinati dall'art. 4 del Regolamento generale di Ateneo.
4. Il Direttore rappresenta i docenti del Dipartimento nelle sedute del Consiglio accademico, riferendo, ove opportuno, al Consiglio di Dipartimento le decisioni che rientrano nella sua competenza. Partecipa, per conto del Dipartimento, agli altri organi di governo assembleari e consultivi dell'Ateneo nei quali è prevista o richiesta la sua presenza.
5. Il Direttore ha inoltre la rappresentanza accademica del Dipartimento all'esterno dell'Università e nei confronti delle altre unità organizzative in cui essa si articola.
6. Il Direttore convoca e presiede il Consiglio e la Giunta del Dipartimento.
7. Il Direttore predispose ogni tre anni un piano triennale del Dipartimento (integrato dal budget, con il dettaglio dell'allocazione delle risorse disponibili per le iniziative o voci di spesa), il quale definisce gli obiettivi da raggiungere nelle rispettive aree disciplinari e le azioni per conseguirli. Gli obiettivi devono essere coerenti con la pianificazione strategica dell'Università e con le Politiche per la Qualità e tenere conto del contesto di riferimento, delle competenze, delle risorse disponibili e delle potenzialità di sviluppo del Dipartimento stesso.
8. Tale piano (integrato dal relativo budget) è sottoposto all'approvazione della Giunta e successivamente a quella del Rettore. Una volta approvato, esso è trasmesso, a cura del Direttore, al Consiglio accademico e ai membri del Consiglio di Dipartimento.
9. Il Direttore esercita altresì le competenze che gli sono attribuite dall'art. 39 del Regolamento generale di Ateneo.
10. Il Direttore fornisce ai docenti della Core Faculty del Dipartimento (di grado Associate Professor e inferiore) le valutazioni annuali delle rispettive prestazioni e comunica ad Assistant e Associate Professor informazioni sui tempi e sulle procedure del loro percorso di promozione, nonché (individualmente e su base annua) lo stato dei loro progressi verso la promozione. Per questo compito, ove opportuno, il Direttore tiene conto delle indicazioni ricevute dai docenti di prima fascia, dalla Giunta e (per gli Assistant Professor) dai mentori di facoltà.

11. Il Direttore garantisce che gli Assistant Professor, al loro arrivo nel Dipartimento, ricevano un adeguato tutoraggio. In particolare, il Direttore assegna a ciascun Assistant Professor uno o più mentori tra i docenti di ruolo del Dipartimento Full e Associate.

Art. 6 (Giunta di Dipartimento)

1. La Giunta di Dipartimento, presieduta dal Direttore del Dipartimento, è composta da 5 membri (compreso il Direttore) scelti tra i professori di prima fascia del Dipartimento. La Giunta è nominata dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, con voto a maggioranza semplice dei presenti alla riunione. Prima della votazione, il Direttore fornisce al Consiglio una motivazione in merito ai candidati proposti, facendo specifico riferimento alla loro rappresentatività delle aree di ricerca e didattica del Dipartimento e tenuto conto della coerenza con gli obiettivi di diversità, equità e inclusione dell'Università. In tale occasione, il Direttore deve inoltre indicare quali membri della Giunta saranno incaricati di presiedere i tre Comitati Permanenti del Dipartimento di cui all'articolo 6.3 e quale membro della Giunta avrà la qualifica di Job Market Manager. Se il Consiglio di Dipartimento respinge la proposta, il Direttore deve presentare una lista nuova, in tutto o in parte, e il processo prosegue fino alla nomina formale della Giunta da parte del Consiglio.
2. I componenti della Giunta esercitano il loro mandato senza vincolo di rappresentanza e possono essere responsabili di compiti di promozione e coordinamento in specifiche aree di attività del Dipartimento.
3. I componenti della Giunta esercitano il loro mandato senza obbligo di rappresentanza e possono essere incaricati di compiti di promozione e coordinamento delle attività del Dipartimento in ambiti specifici, come lo sviluppo di relazioni internazionali e di rapporti con le organizzazioni professionali. Sulla base di quanto indicato dal Consiglio del Dipartimento all'atto di nomina della Giunta, il Direttore nomina: un membro della Giunta (diverso dal Direttore) come Job Market Manager; e altri tre membri della Giunta (diversi dal Direttore) a presiedere uno (e non più di uno) dei seguenti Comitati Permanenti del Dipartimento:
 - a) Comitato Ricerca;
 - b) Comitato Didattica;
 - c) Comitato Budget and Planning.

Ciascun Comitato Permanente è composto da 4 a 6 membri, incluso il presidente. Quest'ultimo individua annualmente gli altri membri del Comitato permanente da lui presieduto tra i membri del Consiglio del Dipartimento che non fanno parte della Giunta. Ciascun Comitato permanente deve includere tra i suoi membri almeno un Associate Professor e un Assistant Professor. Il presidente del Comitato Ricerca è contemporaneamente nominato rappresentante del Dipartimento nel Comitato di Ricerca dell'Università. Il Direttore assicura che la composizione dei Comitati Permanenti, nella sua interezza, rispetti le più ampie finalità di diversità, equità e inclusione dell'Università e rappresenti le aree di ricerca e didattica del Dipartimento.

4. Alla Giunta sono attribuite le competenze indicate nell'art. 43 del Regolamento generale di Ateneo.
5. Essa è regolarmente costituita e delibera a maggioranza dei suoi componenti.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo seguente del presente Regolamento, l'ordine del giorno e le decisioni prese dalla Giunta sono comunicati ai membri del Consiglio del Dipartimento prontamente, e in ogni caso prima della riunione successiva del Consiglio.

7. Il Direttore può consentire che i componenti della Giunta partecipino alle adunanze mediante collegamento telefonico o audiovisivo, assicurando in tal caso che sia salvaguardato l'esercizio effettivo del loro diritto di parola e di voto. In tal caso, nell'avviso di convocazione sono indicate le istruzioni per effettuare il collegamento.
8. Il Direttore può invitare alle riunioni della Giunta, senza che peraltro concorrano a far parte del quorum costitutivo e deliberativo dell'organo, altri docenti del Dipartimento per la discussione di particolari materie.
9. Il Direttore può proporre al Consiglio di Dipartimento modifiche alla composizione della Giunta, nonché di riassegnare gli incarichi di cui all'articolo 6.3, con proposta motivata e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 6.1. Il Consiglio di Dipartimento approva tali modifiche a maggioranza dei presenti alla riunione.

Art. 7 (Consiglio di Dipartimento)

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del Dipartimento.
2. Spetta al Consiglio, nell'esercizio delle competenze che gli sono attribuite dall'art. 41 del Regolamento generale di Ateneo, determinare i criteri e gli indirizzi per la programmazione, coerentemente con gli obiettivi perseguiti in materia di didattica e di ricerca e in collaborazione con i Direttori delle Scuole, il Rettore alla Ricerca e il Rettore per la Faculty.
3. Il Consiglio è convocato dal Direttore almeno due volte nel corso dell'anno accademico, come previsto dall'art. 40.4 del Regolamento generale di Ateneo.
4. Il Consiglio è composto dai professori ordinari, dai professori associati e dai ricercatori di ruolo che afferiscono al Dipartimento.
5. Partecipano al Consiglio, con solo diritto di intervento e di proposta, anche gli altri professori, i Lecturer e gli Assistant Professor che afferiscono al Dipartimento.
6. Il Direttore del Dipartimento può invitare alle riunioni del Consiglio, senza che peraltro concorrano a far parte del quorum costitutivo e deliberativo dell'organo, altri docenti e studiosi per la discussione di particolari materie.
7. Per quanto riguarda le materie di preminente interesse degli studenti, partecipa al Consiglio, senza diritto di voto, anche un rappresentante dei Corsi di studio e un rappresentante dei corsi di dottorato di ricerca, eletti secondo quanto previsto dall'apposito regolamento. Le questioni per le quali i rappresentanti degli studenti dei vari livelli di Corsi di studio intervengono nelle sedute del Consiglio sono individuate dal Direttore al momento della convocazione dell'organo collegiale, mediante espressa indicazione nell'ordine del giorno.
8. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, salvi i requisiti di legge, secondo quanto stabilito dall'art. 40 del Regolamento generale di Ateneo. Sono computati nel quorum costitutivo e deliberativo i componenti del Consiglio di cui al quarto comma del presente articolo.
9. Qualora il Consiglio fosse chiamato a pronunciarsi in ordine al reclutamento di professori ordinari, partecipano alle riunioni i soli professori ordinari. Qualora il Consiglio fosse chiamato a pronunciarsi in ordine al reclutamento di professori associati, partecipano alle riunioni i soli professori ordinari e associati. Qualora il Consiglio fosse

chiamato a pronunciarsi in ordine al reclutamento di Lecturer e di Assistant Professor, partecipano alle riunioni i Professori ordinari e associati, i ricercatori di ruolo, i Lecturer e gli Assistant Professor.

10. Gli Assistant Professor e i Lecturer hanno diritto di concorrere al pronunciamento di cui al comma precedente, alla proposta di nomina del Direttore del Dipartimento, nonché a ogni deliberazione consultiva nelle seguenti materie:
 - a) Teaching;
 - b) Budget;
 - c) Internal Grants.
11. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto al voto in merito all'approvazione del regolamento di Dipartimento, il quale, previa verifica di coerenza con le norme di legge e di regolamento dell'Università Bocconi, è emanato dal Rettore mediante decreto.
12. Il Direttore può consentire che i componenti del Consiglio partecipino alle adunanze mediante collegamento telefonico o audiovisivo, assicurando in tal caso che sia salvaguardato l'esercizio effettivo del loro diritto di parola e di voto. In tal caso, nell'avviso di convocazione sono indicate le istruzioni per effettuare il collegamento.

TITOLO III PROCEDURE PER IL RECLUTAMENTO E PROMOZIONE

Art. 8 (Reclutamento e promozione)

1. La Giunta formula un programma annuale di sviluppo delle risorse accademiche, che sia coerente con gli obiettivi di piano strategico e con il piano di utilizzo delle risorse assegnate al Dipartimento e definisca gli obiettivi di reclutamento e promozione. Tale programma dev'essere sottoposto all'approvazione del Consiglio accademico, dopo essere stato proposto dal Direttore al Consiglio di Dipartimento e discusso con il Rettore per la Faculty.
2. Le procedure di reclutamento e promozione si svolgono nel rispetto di quanto previsto nel Manuale di Tenure riportato nelle Politiche di gestione della Faculty Bocconi (Faculty management policy) di tempo in tempo vigente.

Art. 9 (Affiliazioni secondarie al Dipartimento)

1. Possono chiedere l'affiliazione al Dipartimento anche docenti afferenti ad altri Dipartimenti, secondo quanto previsto all'art. 38 del Regolamento generale di Ateneo.
2. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti in merito alle richieste dei docenti di afferenza secondaria al Dipartimento.
3. Le richieste di affiliazione secondaria sono valutate sulla base dei seguenti criteri:
 - a) vicinanza ovvero complementarità dell'attività didattica e di ricerca alla missione e ai contenuti del Dipartimento;
 - b) interesse allo sviluppo futuro di ambiti di integrazione con i programmi e gli obiettivi del Dipartimento;
 - c) rilievo e coerenza rispetto al perseguimento della mission del Dipartimento.
4. In caso di mancato gradimento da parte dei componenti del Dipartimento, sull'afferenza secondaria decide il Consiglio accademico, in base a una valutazione di coerenza tra il settore scientifico-disciplinare di inquadramento dell'interessato e i settori

scientifico-disciplinari ricompresi nelle aree scientifiche di riferimento del Dipartimento medesimo.

5. I docenti affiliati al Dipartimento in via secondaria partecipano al Consiglio di Dipartimento senza diritto di voto e non godono dell'elettorato passivo.

TITOLO IV - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE, AMMINISTRAZIONE E SOPPRESSIONE

Art. 10 (Monitoraggio e valutazione)

1. L'attività del Dipartimento è sottoposta a valutazione con le modalità e la periodicità stabilite nel programma di valutazione delle strutture e dei servizi di Ateneo.
2. Il Direttore, nell'ambito del processo di riesame annuale, ha il compito di monitorare e verificare annualmente il conseguimento degli obiettivi definiti nel piano triennale e definire le eventuali indicazioni e proposte di azioni di miglioramento per il futuro. Queste informazioni sono riportate nel documento denominato "Rendiconto annuale".
3. Il Rendiconto annuale è approvato dal Rettore, dopo essere stato votato dalla Giunta e sottoposto all'esame del Presidio di Qualità.

Art. 11 (Amministrazione e contabilità)

La gestione amministrativa e contabile del Dipartimento è disciplinata dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università Bocconi.

Art. 12 (Soppressione)

Il Dipartimento può essere soppresso con le stesse procedure previste per la sua costituzione.